

**Consob.** Le direttive per le quotate

# Per i revisori test «adeguata verifica»

**Ranieri Razzante**

La Consob richiama l'attenzione dei **revisori** sull'**antiriciclaggio**. Con la delibera 18802 l'Autorità di vigilanza competente nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico ha deliberato le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela in base all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo antiriciclaggio 231/07.

Le prescrizioni, adottate d'intesa con Banca d'Italia e Ivass evidenziano gli elementi da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevano l'obbligatorietà della profilatura della clientela e disciplinano le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica.

I revisori devono assicurare che l'assetto organizzativo, le procedure e il sistema dei controlli interni adottati risultino idonei a garantire l'efficacia e la tempestività dell'adeguata veri-

fica. In questo senso giocherà come sempre un ruolo fondamentale l'approccio basato sul rischio, vale a dire l'ambito di discrezionalità concesso ai destinatari nell'applicazione delle misure preventive, le quali devono essere commisurate al profilo di rischio attribuito ad ogni cliente. Il profilo, predispo-

**IL FATTORE**

**Sul titolare effettivo**

non vale quale parametro vincolante la partecipazione a più del 25% del capitale della società cliente

sto sulla base di una serie di informazioni da acquisire obbligatoriamente, dovrà quindi essere costantemente monitorato ed aggiornato.

Come disposto dal provvedimento "gemello" della Banca d'Italia, fra i dati imprescindibili da acquisire per effettuare correttamente l'adeguata veri-

cavi sono quelli riguardanti il titolare effettivo e quelli su scopo e natura della prestazione professionale.

In merito alla figura del titolare effettivo, i revisori sono chiamati a identificare e verificarne l'identità mediante il confronto con dati desumibili da una fonte affidabile ed indipendente, come atti pubblici e scritture private autenticate, albi ed elenchi tenuti da soggetti autorizzati, informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche.

Al contrario di quanto previsto dalla Banca d'Italia, e questa sembra essere la novità più rilevante del documento, la Consob non riporta quale parametro obbligatorio per considerare un soggetto come titolare effettivo quello della partecipazione a più del 25% del capitale sociale della persona giuridica cliente.

In linea con le disposizioni del decreto 231/07, resta stringente l'obbligo di astensione nel caso in cui non si sia in grado di effettuare l'adeguata verifica. La delibera entrerà in vigore il 1° giugno 2014. Le nuove disposizioni si applicheranno anche ai rapporti in essere a tale data, seppur instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

